


Aggiornamento del PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PRGR)

"PIANO VERSO L'ECONOMIA CIRCOLARE"



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE



Sostenibilità
in Lombardia



Regione
Lombardia



Appendice 1 – CRITERI LOCALIZZATIVI

1 Criteri per l'individuazione, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

1.1 Competenze

Il processo di individuazione delle aree per la localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e di individuazione delle aree potenzialmente idonee ad ospitarli prevede la partecipazione di Regione, Province e la Città Metropolitana di Milano, ai sensi degli art. 196, 197 e 199 del D.lgs. 152/06 e della L.r. 26/03.

Ai sensi dell'art 16 della l.r 26/2003, entro un anno dall'approvazione dell'aggiornamento del programma regionale di gestione dei rifiuti, le province e la Città metropolitana di Milano trasmettono agli uffici regionali competenti una cartografia che individua, ai sensi dell'articolo 197 del d.lgs. 152/2006, le aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e possono proporre, altresì, mediante trasmissione di una relazione di dettaglio, elementi di salvaguardia aggiuntiva definiti nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 196, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006 e in base alle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale, di seguito, o, per la Città metropolitana di Milano, del piano territoriale metropolitano.

In particolare, spetta alla Regione definire i "Criteri per l'individuazione", da parte delle Province e della Città Metropolitana di Milano, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

Le Province e la Città Metropolitana di Milano devono individuare, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Regione e sulla base delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ¹ (PTCP) o, per la Città metropolitana di Milano, in base alle previsioni degli specifici strumenti di pianificazione territoriale, e delle previsioni di cui all'articolo 199 comma 3 del Dlgs 152/06, le zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone idonee alla localizzazione di tali impianti.

La procedura di individuazione delle aree non idonee e delle aree potenzialmente idonee da parte delle Province e della Città Metropolitana di Milano deve:

- conformarsi ai criteri stabiliti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R);
- evitare di introdurre tutele generiche relative a vaste porzioni di territorio o fasce di rispetto non giustificate;
- derivare da previsioni esplicite del PTCP o, per la Città metropolitana di Milano, in base alle previsioni degli specifici strumenti di pianificazione territoriale;

I criteri provinciali possono contemplare elementi di salvaguardia aggiuntiva rispetto ai sovraordinati criteri regionali, nei termini sopra esposti, e non possono in ogni caso essere meno prescrittivi dei criteri stabiliti nel P.R.G.R.

In caso di particolari criticità territoriali legate a gestioni di specifici flussi di rifiuti, per evitare il verificarsi di emergenze gestionali, il Presidente della Provincia o della Città Metropolitana può chiedere, in via eccezionale e con istanza motivata, a Regione Lombardia la deroga ai criteri escludenti di localizzazione relativi a modifiche di impianti esistenti o a nuovi impianti di recupero/smaltimento rifiuti.

¹ di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267



La Giunta regionale, verificata la richiesta, a valle di specifica istruttoria e nel rispetto del principio della concorrenza e trasparenza, può concedere con Delibera tale deroga ai criteri escludenti nei limiti del rispetto della normativa sovraordinata, prevedendo eventuali prescrizioni ed indicazioni.

È fatta salva l'istruttoria, dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sulle condizioni sito specifiche.

1.2 Criteri generali per la localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti

L'individuazione delle aree per la localizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti deve tenere conto di vincoli e limitazioni di natura principalmente tecnica ed ambientale, ma non può tralasciare anche aspetti economico-sociale.

Sul piano sociale, l'inserimento nel territorio di queste infrastrutture suscita da sempre nell'opinione pubblica conflittualità e resistenze per via di una "radicata diffidenza" da parte della popolazione verso tutto ciò che riguarda la problematica dei rifiuti. Tale diffidenza è del resto legata ad esempi negativi e macroscopici del passato che hanno dato luogo al degrado di vaste aree in tutta Italia. Fra le ragioni che provocano il "dissenso sociale" per queste infrastrutture si osserva la propensione a credere che la gestione dei rifiuti costituisca una sorgente di rischi per la salute e per l'ambiente, maggiore rispetto ad altre attività antropiche (peraltro a volte maggiormente inquinanti, si pensi ad esempio al traffico veicolare o ad alcune attività industriali o al riscaldamento civile). Inoltre, nel contesto lombardo attuale, caratterizzato da impianti di grandi dimensioni non omogeneamente distribuiti sul territorio, ma in grado di smaltire e recuperare rifiuti provenienti da vasti bacini di utenza, emerge il problema dell'accettazione, da parte delle comunità locali insediate in prossimità di questi impianti, dei rifiuti prodotti in altri contesti.

La normativa vigente in materia, del resto, è sempre più attenta alla sostenibilità delle attività antropiche, assicurando un livello molto elevato di tutela dell'ambiente e della salute.

1.3 Procedura di individuazione delle aree non idonee e idonee per la realizzazione e la gestione degli impianti

L'individuazione dei siti idonei e non idonei nell'ambito della programmazione è fondamentale per la successiva realizzazione delle infrastrutture. Il processo, che coinvolge più Enti pubblici ed imprese private, è molto complesso soprattutto per quanto riguarda la disamina dei limiti/vincoli territoriali ed ambientali di riferimento.

La tabella seguente sintetizza il processo in quattro fasi.

Fasi	Azioni	Competenze
Fase A	Formulazione dei "criteri per l'individuazione, delle aree non idonee e potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti" che stabiliscono, per tipologia impiantistica le: <ul style="list-style-type: none">- aree non idonee (fattori escludenti);- aree la cui idoneità deve essere verificata nello specifico (fattori penalizzanti);- aree in cui la localizzazione è preferibile (fattori preferenziali).	Regione: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.);
Fase B	Individuazione di eventuali criteri provinciali aggiuntivi, secondo i criteri precedentemente esposti (paragrafo 1.1) e trasmissione a Regione dei relativi shape file, oltre a quelli disponibili per i criteri regionali.	Provincia/CM: relazione di dettaglio
Fase C	Presentazione della domanda: il proponente presenta all'Autorità competente la domanda di autorizzazione o la comunicazione di avvio attività corredata da un	Autorità competente ai sensi della normativa rifiuti



	<p>apposito documento contenente la verifica di ciascun criterio localizzativo per la tipologia impiantistica di interesse.</p> <p>In caso di PAU, l'Autorità competente al rilascio del titolo di settore rifiuti verifica gli eventuali motivi ostativi dovuti ai criteri localizzativi (R.r. n. 2/2020, art. 4, comma 1, lettera c).</p> <p>In caso diverso dal PAU, L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o all'iscrizione verifica i criteri localizzativi.</p> <p>Ai sensi della d.g.r. 5223/2021, le verifiche dovranno essere effettuate in fase di Verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A.</p>	
Fase D	<p>Qualora si verifichi la compatibilità localizzativa, si prosegue con l'istruttoria del progetto ai fini dell'autorizzazione o iscrizione.</p>	<p>Autorità competente all'autorizzazione o iscrizione</p>

Tabella 1 – Procedura di individuazione delle aree idonee e non idonee

L'individuazione cartografica è effettuata tramite l'applicativo regionale online ed ha valore puramente indicativo e di supporto all'istruttoria: la verifica dei criteri andrà fatta puntualmente per ciascuna istanza.

1.4 Strumenti di pianificazione, normativa e vincolistica

Per garantire il corretto inserimento degli impianti di trattamento dei rifiuti nel territorio è necessaria un'analisi integrata ed interdisciplinare del contesto ambientale e territoriale, partendo dagli strumenti di programmazione ambientale/territoriale vigenti; il punto di partenza è senz'altro la conoscenza del sistema vincolistico e normativo vigente, oltre allo stato delle componenti ambientali, delle tendenze evolutive in atto e delle situazioni di rischio reale o potenziale. Tale approccio consente di delineare più ipotesi localizzative ed adeguate misure di compensazione. L'inquadramento territoriale cui fare riferimento nell'analisi deve essere definito in base al tipo di impianto che si intende localizzare ed alle componenti ambientali coinvolte.

In quest'ottica è necessario approfondire tutti gli strumenti di pianificazione che insistono sull'area di interesse, verificando la normativa di riferimento e i differenti gradi di tutela attribuiti, avvalendosi anche dell'infrastruttura per l'Informazione Territoriale (IIT) messa a disposizione da Regione Lombardia.

Gli strumenti di pianificazione/programmazione da considerare sono:

- Piano Territoriale Regionale/Piano Paesaggistico Regionale e piani di settore;
- Pianificazione di bacino, Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po (PdG), Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI), Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGR);
- Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (P.T.C.P.) e piani di settore;
- Piani di Governo del Territorio (PGT) e piani di settore.
- I Piani territoriali di coordinamento dei Parchi

1.5 Definizioni

Ai soli fini dell'applicazione dei presenti "criteri", occorre fare riferimento alle seguenti definizioni e presupposti:

Nuovo impianto:



- nuove attività di trattamento rifiuti che prevedono la realizzazione ex novo di un impianto in un'area non edificata;
- nuove attività di trattamento rifiuti da avviarsi all'interno di preesistenti edifici e infrastrutture quindi in un'area già edificata.

Modifica degli impianti esistenti:

- la modifica dell'autorizzazione esistente che implica consumo di suolo come da definizione successiva;
- la modifica dell'attività di gestione dei rifiuti preesistente, che origina una nuova "tipologia impiantistica" (es. da selezione e cernita a compostaggio, da solo stoccaggio ad impianto di trattamento, da recupero metalli a trattamento rifiuti liquidi, da recupero rifiuti da costruzione e demolizione a inertizzazione rifiuti pericolosi, da digestione anaerobica ad autodemolizione, etc...);
- la modifica che comporta l'assoggettamento a criteri localizzativi diversi in relazione alla tipologia impiantistica esistente.

Consumo di suolo: aumento del perimetro dell'area già autorizzata.

Edifici e infrastrutture: costruzioni edilizie durevoli e non rimovibili ivi comprese le pertinenze.

Sono assoggettati ai presenti criteri:

1. discariche – (operazioni: D1, D5);
2. impianti di incenerimento – (operazioni: D10, R1);
3. impianti di trattamento dei rifiuti (operazioni: D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D12, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12);
4. messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei codici EER.

Esclusioni dal campo di applicazione dei presenti "criteri", fatte salve le norme sovraordinate:

- centri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani come definiti dall'art. 183, comma 1, lettera mm) del D.lgs 152/06, e il raggruppamento di rifiuti rientrante nella fase della raccolta (es. raggruppamento RAEE ai sensi **del dm n. 65 del 8 marzo 2010 D.lgs. 49/2014**);
- impianti di produzione di ammendante compostato verde ai sensi del D.lgs 75/2010;
- compostaggio sul luogo di produzione (autocompostaggio e compostaggio di comunità);
- operazioni di recupero funzionali alle attività industriali e commerciali prevalenti, operate all'interno del medesimo insediamento, da valutarsi caso per caso da parte dell'autorità competente;
- messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei codici EER funzionali alle attività industriali e commerciali prevalenti, operate all'interno del medesimo insediamento, da valutarsi caso per caso da parte dell'autorità competente;
- messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei codici EER realizzati in aree di cantiere esclusivamente per i codici EER 17 non pericolosi;
- utilizzo di rifiuti ai sensi dell'art. 216, comma 8-septies, D.lgs 152/06;
- nel perimetro di impianti di depurazione di acque reflue urbane, il trattamento di fanghi, di rifiuti prodotti dalla depurazione di acque reflue urbane, di rifiuti prodotti dal trattamento dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane (comprese le ceneri), di rifiuti liquidi e di rifiuti organici biodegradabili;
- trattamento di rifiuti ai sensi dell'art. 110 del D.lgs 152/2006;
- campagne di impianti mobili ai sensi del comma 15, art. 208 D.lgs 152/06;
- recupero ambientale (R10);
- utilizzo fanghi in agricoltura (R10 - fase di spandimento in campo, in quanto vigono già i divieti localizzativi del D.lgs 99/92 e delle norme regionali);
- rilevati, sottofondi e riempimenti (R5);
- preparazione per il riutilizzo di rifiuti non pericolosi, individuati dai decreti emanati ai sensi 214-ter, comma 2 del D.lgs 152/06;
- impianti sperimentali ai sensi dell'art. 211 del D.lgs 152/06, con l'obbligo di dismissione completa al termine della validità dell'autorizzazione sperimentale;



- discariche e impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell'area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica o messa in sicurezza dei relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte VI, del D.lgs. 152/06, fermo restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa;
- ampliamenti di impianti di recupero esistenti per una superficie non superiore al 10% della superficie dell'impianto oggetto di ampliamento, esclusivamente per attività volte a realizzare operazioni di miglioramento dell'attività di recupero nella prospettiva dell'economia circolare e per una volta sola nell'arco di vigenza del presente aggiornamento di piano;
- nuovi impianti di recupero rifiuti, nella prospettiva dell'economia circolare, nel perimetro o in aree adiacenti ad impianti esistenti produttivi o di trattamento rifiuti, dedicati esclusivamente al recupero finale (operazioni da R1 a R11) degli scarti decadenti da tali impianti, per una superficie pari al massimo al 50% dell'impianto adiacente e comunque non superiore a 50.000 mq;

~~• discariche e impianti di trattamento rifiuti, realizzati nelle aree di cava, anche cessata², nelle aree degradate e in quelle da riqualificare³, a condizione che siano rispettati tutti i seguenti requisiti:~~

~~○ tali discariche e impianti di trattamento siano destinati almeno per il 20% del volume o della potenzialità autorizzata a operazioni di integrale bonifica di aree industriali o discariche individuate all'interno dei SIN;~~

~~○ tali discariche e impianti di trattamento siano posti entro una distanza massima di 10 km dal perimetro dell'area oggetto di intervento.~~

~~L'intervento di bonifica deve essere realizzato a spese del proponente, quale soggetto interessato ai sensi dell'art. 245 del d.lgs n. 152/06, previa presentazione di impegno giuridicamente vincolante ed irrevocabile, nelle forme della promessa unilaterale o dell'atto unilaterale d'obbligo nei confronti dell'Autorità competente ad approvare la bonifica e di quella competente al rilascio dell'autorizzazione della discarica o impianti di trattamento, unitamente alla prestazione di una garanzia finanziaria pari all'importo della bonifica non già coperto dalla specifica garanzia già prevista dalle norme relative alle bonifiche. La discarica o impianto di trattamento possono essere realizzati soltanto dopo l'approvazione del progetto di bonifica e la prestazione della garanzia finanziaria di cui sopra. Tali discariche e impianti di trattamento rifiuti sono autorizzati solo a fronte del rispetto delle misure di tutela secondo le indicazioni di cui al paragrafo 1.6.7 bis. Il gestore dell'impianto ha l'obbligo di manutenzione degli interventi di mitigazione effettuati, per tutta la durata dell'autorizzazione dell'impianto stesso (compresa la gestione post-operativa delle discariche) e, comunque, per almeno 20 anni. Questa esclusione dal campo di applicazione dei criteri non si applica ad eventuali impianti di incenerimento.~~

L'esclusione dall'applicazione dei criteri localizzativi non pregiudica l'applicazione di eventuali divieti non superabili dall'autorizzazione dell'impianto.

1.6 Aree non idonee e aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ed alla modifica degli impianti esistenti

1.6.1 Premesse

² Come desumibili da: Strumenti di pianificazione delle attività estrattive, Catasto Cave, Atti di autorizzazione delle attività estrattive

³ PGT;

• aree della rigenerazione individuate nella Carta del consumo di suolo ai sensi del comma 1, lettera e bis) dell'articolo 10 "Piano delle regole" della l.r. 12/05;

• ambiti di rigenerazione urbana e territoriale individuati nel documento di piano del PGT ai sensi dell'art 8 comma 2, lettera e) quinquies della l.r 12/2005



Le tabelle seguenti attribuiscono a ciascun criterio un diverso grado di cogenza in relazione alla tipologia impiantistica considerata ed al tipo di impatto che potrebbe comportare sulle caratteristiche ambientali/paesaggistiche preesistenti.

I criteri previsti sono di quattro tipologie:

- **ESCLUDENTE:** esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la modifica degli impianti esistenti;
- **PENALIZZANTE:** non esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la modifica degli impianti esistenti, in ogni caso devono essere preventivamente acquisite le necessarie autorizzazioni/pareri. Il criterio implica una particolare attenzione nella realizzazione delle opere, in virtù delle sensibilità ambientali/paesaggistiche che hanno generato l'indicazione; l'ente competente autorizza solo a fronte di adeguate misure di mitigazione e compensazione e/o di piani di monitoraggio specifici;
- **PREVALENTI:** esprime la possibilità, da valutarsi in fase di presentazione dell'istanza, da parte dell'autorità competente, di superare alcuni specifici criteri escludenti, secondo quanto previsto al par. 1.6.8. I criteri escludenti superati dalla presenza di quelli prevalenti dovranno comunque essere valutati in fase istruttoria dell'autorità competente come criteri penalizzanti.
- **PREFERENZIALE:** esprime, sulla base di informazioni e/o di considerazioni aggiuntive di natura logistico/economica/strategica/ambientale, la preferenzialità del sito.

1.6.2 Criteri escludenti per la localizzazione di nuovi impianti e per la modifica degli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia

Uso del suolo		
Oggetto	Dettaglio	Riferimento/Fonte ⁴
Categorie agricole	Aree interessate da frutteti, frutti minori, colture orticole di pregio IGP, vigneti, oliveti, castagneti da frutto e risaie.	"Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e forestali" (DUSAF) con riferimento al database più aggiornato, verificata dal Sistema informativo della DG agricoltura (SIARL) scaricabile dal "Geoportale" di Regione Lombardia utilizzando i dati dei 5 anni precedenti all'istanza (basta la presenza in uno dei 5 anni). Dovrà essere inoltre verificata da un'adeguata documentazione fotografica da allegare alla domanda di autorizzazione, che attesti lo stato dei luoghi al momento della presentazione dell'istanza.
Tutela delle risorse idriche		
Aree di salvaguardia delle opere di captazione di acqua destinata al consumo umano ad uso potabile mediante infrastrutture di pubblico interesse (art. 94 D.lgs. n.152/06, art. 42 L.r. 26/2003) e aree di salvaguardia opere di captazione delle acque minerali disciplinate dalla l.r. n. 44/80	Zona di tutela assoluta - area immediatamente esterna alla captazione/derivazione con un'estensione di 10 metri di raggio dalla stessa	Piani di Governo del Territorio (P.G.T.). Piani d'Ambito Territoriali Ottimali del Servizio Idrico Integrato
	Zona di rispetto - area esterna alla captazione/derivazione individuata con un raggio di 200 metri di raggio dalla stessa o come individuata nello strumento urbanistico (nelle more della definizione, vanno considerati i 200 m). Uguale tutela è prevista anche per le acque minerali.	
	Fasce di rispetto art. 96 lettera f) del R.D. n. 523/04: 10 metri inedificabili	



<p>Corsi d'acqua e canali di proprietà demaniale appartenenti al reticolo principale e minore (Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e Dgr 4229 del 23/10/2015 "Riordino dei reticoli idrici" e s.m.i)</p>	<p>validi sino al recepimento del Documento di polizia idraulica nello strumento urbanistico comunale (Dgr 4229/15 allegato D); i comuni possono definire una fascia di rispetto in deroga a quella definita per legge, previa realizzazione di appositi studi idraulici ai sensi della L.r. n. 12/2005 (art. 57) e della Dgr 2616 del 30/11/2011 e s.m.i.</p>	<p>Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) – con particolare riferimento a R.I.M./Documento di Polizia idraulica</p>
Tutela dai dissesti e dalle calamità naturali		
<p>Aree soggette a rischio idraulico (art. 29, 30, 31, 38 bis delle NdA del PAI)</p>	<p>Fasce fluviali A, B e C (se delimitata con segno grafico indicato come "limite di progetto tra Fascia B e Fascia C") del PAI</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia, Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>
<p>Aree caratterizzate dall'instabilità del suolo: frane, esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua, trasporti di massa sui conoidi, valanghe (art. 9 e 19 delle NdA del PAI)</p>	<p>Aree interessate da</p> <ul style="list-style-type: none"> - frane attive a pericolosità molto elevata ed elevata (Fa - Fq) - esondazioni a pericolosità molto elevata ed elevata (Ee - Eb) - conoidi attivi o potenzialmente attivi non protetti o parzialmente protette (Ca - Cp) - valanghe (Ve, Vm) 	<p>Geoportale di Regione Lombardia, Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>
<p>Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)</p>	<p>Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'ambito RP (Reticolo principale di pianura e fondovalle) delle mappe di pericolosità del PGRA.</p> <p>Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'ambito RSCM (Reticolo secondario collinare e montano) delle mappe di pericolosità del PGRA.</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia; Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>
<p>Aree soggette a rischio idrogeologico molto elevato in ambiente collinare, montano e in pianura (Titolo IV NdA PAI e NdA PS267)</p>	<p>Aree a rischio idrogeologico molto elevato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zona1: aree instabili con un elevata probabilità di coinvolgimento in tempi brevi - Zona 2: aree potenzialmente interessate dal manifestarsi di fenomeni di instabilità a modesta intensità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti - Zona Bpr e Zona I: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempi di ritorno inferiori o uguali a 50 anni. 	<p>Geoportale di Regione Lombardia, Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>
<p>Territorio coperti da boschi di protezione individuati dal Corpo Forestale dello Stato ai sensi del r.d. 3267/1923 e recepiti nel PGT dei Comuni interessati</p>		<p>Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>
Tutela dell'ambiente naturale		
<p>Aree naturali protette e Parchi naturali (Legge 394/91 art. 2, L.r. n. 86/1983 art.1 lettera a/c/d e art 142 comma 1, lett. f) D.Lgs n. 42/2004, DPR 184/87)</p>	<p>Parchi nazionali, Parchi naturali regionali, riserve naturali, monumenti naturali, Zone Ramsar</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia</p>



<p>Habitat naturali e seminaturali, flora e della fauna selvatica Direttiva Habitat (92/43/CEE) Direttiva uccelli (2009/147/CE) DPR 357/97 DM 184/2007 D.G.R. 14106/03 Dgr 5119/07 L.r. 12/07 D.M. 17 Ottobre 2007</p>	<p>Siti Natura 2000: - Zone di protezione speciale (ZPS) - Siti di importanza comunitaria (SIC), pSIC e Zone speciali di conservazione (ZSC) - 300 metri di rispetto misurati dal perimetro esterno dei SIC/ZSC e delle ZPS (in questi ambiti sono consentite le sole discariche per rifiuti di inerti come definite dal D.Lgs. 36/2003 al fine di consentire il riempimento delle depressioni generate dall'attività di cava; l'eventuale progetto dovrà prevedere la messa in opera di misure volte alla riqualificazione paesaggistico/ambientale dell'area nel suo complesso, da stabilirsi nello studio di incidenza e validate/integrate dall'Ente competente al rilascio della V.I.)</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia</p>
<p>Corridoi regionali primari della rete ecologica regionale (D.G.R. 10962/2009)</p>	<p>Si applica nelle aree a destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (P.G.T.) o da PTC dei parchi Non si applica per gli impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica, trattamento dei fanghi di depurazione destinati all'agricoltura; produzione di fertilizzanti di cui al D.lgs 75/2010; impianti di recupero che trattano esclusivamente rifiuti aventi codice EER della famiglia 02 – Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacultura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti; tali impianti sono comunque sottoposti all'applicazione delle misure di mitigazione/compensazione ambientale previste per gli elementi di primo livello della RER considerati penalizzanti. Il criterio non si applica inoltre agli impianti che si insediano all'interno di edifici esistenti e alle modifiche impiantistiche che non implicano ulteriore consumo di suolo.</p>	<p>PTR Geoportale di Regione Lombardia</p>
<p>Tutela dei beni culturali e paesaggistici</p>		
<p>Ambiti di "elevata naturalità" del territorio lombardo tutelati dal Piano paesaggistico regionale, approvato con DCR n. 951 il 19/01/2010 (Art. 17 Norme Tecniche Attuazione)</p>	<p>Vasti ambiti nei quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata (volume 2 "I Paesaggi della Lombardia", repertori). Nelle aree di cave attive è consentita la localizzazione di impianti di recupero di rifiuti non pericolosi (operazione R5).</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>



<p>Piano Territoriale Regionale d'Area navigli lombardi Dcr n. IX/72 del 16 novembre 2010 Contenuti di efficacia diretta e prescrittiva (art.20, comma 6, L.R.12/05) - Tav. n. 2 PTR</p>	<p>Fascia di tutela di 100 metri inedificabile lungo entrambe le sponde dei navigli identificata dai Comuni all'interno dei PGT (limitatamente alle aree esterne agli ambiti dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del DLGS n. 42 del 2004)</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>
<p>Beni culturali (art. 10, 12 e 13 del D.Lgs n. 42/2004 e "Codice dei Beni culturali e del paesaggio").</p>	<p>Beni culturali: cose immobili e mobili appartenenti alla P.A. o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico; - per i quali sia intervenuta la "dichiarazione dell'interesse culturale" - siano stati eseguiti da oltre 50 anni (se mobili) e da oltre 70 anni (se immobili) previa verifica dell'interesse culturale. <p>Nel solo caso dei beni immobili, il criterio si applica a tutta la loro estensione, ivi comprese le relative aree di pertinenza (giardini, cortili etc.), se individuate.</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) Sito web "Lombardia Beni Culturali" Sito web "I.D.R.A." Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia</p>
<p>Beni paesaggistici "individui" (art. 136, comma 1, lettere a, b del D.Lgs n. 42/2004) per i quali sia intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'art. 140</p>	<p>a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza.</p> <p>Il criterio si applica anche alle aree di pertinenza, se individuate dalle Sovrintendenze.</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>
<p>Beni paesaggistici tutelati per legge (art. 142, comma 1D.Lgs n. 42/2004)</p>	<p>b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (lettera b) d) montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole e) i ghiacciai ed i circhi glaciali Zone umide (lettera i) incluse nell'elenco previsto dal DPR 448/1976 m) Zone di interesse archeologico</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>
<p>Sponde ed area golenale del fiume Po e relativa fascia di rispetto (D.Lgs n. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. c) e Piano paesaggistico regionale, approvato con DCR n. 951 il 19/01/2010</p>	<p>In base alla d.g.r. n. 2727/2011, relativamente al fiume Po l'ambito assoggettato a tutela paesaggistica riguarda il corso del fiume e si estende, dal corso del fiume medesimo, sino a comprendere una fascia di 150 metri misurata dal piede esterno dell'argine maestro e, dove questo manchi, l'ambito assoggettato a tutela comprende una</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>



	<p>fascia di 150 metri misurata a partire dalla linea che definisce il limite tra le fasce fluviali B e C, indicate sull'elaborato n° 2, del Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001</p>	
Destinazione urbanistica		
<p>Destinazione urbanistica individuata dal Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - centri e nuclei storici; - ambiti residenziali consolidati; - ambiti di trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale. 	<p>Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>
<p>Destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (P.G.T.) o da PTC dei parchi</p>	<p>Tale criterio vale per tutte le tipologie impiantistiche, eccetto: discariche ed impianti tecnicamente e funzionalmente connessi; impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica, trattamento dei fanghi di depurazione destinati all'agricoltura; produzione di fertilizzanti di cui al D.lgs 75/2010; impianti di recupero che trattano esclusivamente rifiuti aventi codice EER della famiglia 02 – Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti.</p> <p>Non si applica agli impianti che si insediano all'interno di edifici esistenti e alle modifiche impiantistiche che non implicano ulteriore consumo di suolo.</p>	<p>Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) o PTC dei parchi</p>
<p>Zone di rispetto cimiteriali</p>	<p>Zone di rispetto cimiteriale come individuate dallo strumento urbanistico in base al regolamento regionale n. 6/2004.</p>	<p>Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>

Tabella 2 – Criteri escludenti per i nuovi impianti o modifica degli esistenti

1.6.3 Criteri escludenti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti

Uso del suolo		
Oggetto	Dettaglio	Riferimento/Fonte
<p>Zone limitrofe alle aree coltivate a riso (art. 8 comma 7, L.r. 12/07)</p>	<p>300 metri misurati dal perimetro esterno dalle aree coltivate a riso</p> <p>La fascia di rispetto può essere ridotta fino a 100 metri a seguito di valutazione sito-specifica, sulla base dei pareri vincolanti dei Comuni territorialmente competenti e della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione, acquisiti dal proponente e trasmessi all'autorità competente.</p> <p>Tali pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla</p>	<p>“Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e forestali” (DUSAF) con riferimento al database più aggiornato, verificata dal Sistema informativo della DG agricoltura (SIARL) scaricabile dal “Geoportale” di Regione Lombardia utilizzando i dati dei 5 anni precedenti all'istanza (basta la presenza in uno dei 5 anni).</p> <p>Dovrà essere inoltre verificata da un'adeguata documentazione fotografica da allegare alla domanda di autorizzazione, che attesti lo stato dei luoghi al momento della presentazione dell'istanza</p>



	<p>presentazione della richiesta.</p> <p>Tele aspetto deve comunque essere valutato nell'ambito della fase istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione anche in caso di deroga.</p>	
<p>Aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG D.lgs. 228/2001 e zone limitrofe (art. 8 comma 7, L.r. 12/07)</p>	<p>Aree individuate dai disciplinari già approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.) e fascia di rispetto di 300 metri misurati dal perimetro esterno delle aree stesse. La fascia di rispetto può essere ridotta fino a 100 metri a seguito di valutazione sito-specifica, sulla base dei pareri vincolanti dei Comuni territorialmente competenti e della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione, acquisiti dal proponente e trasmessi all'autorità competente.</p> <p>Tali pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta.</p> <p>Tale aspetto deve comunque essere valutato nell'ambito della fase istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione anche in caso di deroga.</p> <p>Il criterio non si applica alle aree di cava, anche cessata, alle aree produttive, alle aree degradate e in quelle da riqualificare, collocate all'interno dei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG e all'interno delle relative fasce di rispetto di 300 metri misurati dal perimetro esterno delle aree stesse. In tali casi, il criterio si applica come penalizzante.</p>	<p>Disciplinari MIPAF: le aree sono rintracciabili sul geoportale.</p>



Distanza dalle discariche esistenti (Art. 8, comma 7, L.r. 12/07)	<p>50 metri (misurati in pianta e a bordo vasca)</p> <p>Nel caso di discariche preesistenti o comunque già autorizzate, le nuove istanze dovranno rispettare la distanza da tali impianti. Tra le discariche esistenti non si considerano le discariche ante-norma come definite dall'art. 17-ter della l.r. n. 26/2003.</p> <p>Qualora sulla medesima area insistano più istanze, il criterio si applica all'istanza depositata per ultima, che dovrà quindi garantire il rispetto dei 50 m dal perimetro altra istanza.</p> <p>Il rispetto di questa distanza non si applica per gli ampliamenti rispetto alla discarica esistente che viene ampliata. Il criterio non si applica inoltre agli interventi di landfill mining ed agli eventuali riempimenti conseguenti, nei confronti della discarica stessa o di sue parti non oggetto di intervento.</p>	<p>Censimento delle discariche art. 14-bis NTA PRGR del 2014 e art. 13 NTA PRGR vigente e CGR web</p> <p>Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>
Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)	Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'ambito RSP (Reticolo secondario di Pianura) e ACL (Aree Costiere Lacuali) delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)	Geoportale di Regione Lombardia; Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)

Tabella 3 – Criteri escludenti per le discariche

Fattore di pressione

Continua ad applicarsi il fattore di pressione approvato con d.g.r. n. 7144 del 2 ottobre 2017.

Nel calcolo del fattore di pressione areale, di cui alla d.g.r. n. 7144 del 2 ottobre 2017, vanno **considerate conteggiate** anche le volumetrie di discariche ubicate in altre Regioni o Province Autonome. Al fine del calcolo del volume, non essendo applicabile a tali casi il riferimento temporale della l.r. n. 94/1980, si considerano le discariche autorizzate a partire dal d.p.r. n. 915/1982.

Nei casi di landfill mining i volumi escavati vanno detratti dal calcolo del FP, sia comunale che areale, che sono di conseguenza modificati.

Nel caso in cui l'operazione di landfill mining preveda oltre all'escavazione dei rifiuti anche il riutilizzo della volumetria per nuovi conferimenti di rifiuti, tale volumetria viene calcolata per l'aggiornamento del FP, ma il riempimento specifico nella cavità ricavata con lo svuotamento non è assoggettato all'applicazione del criterio FP, se sono rispettate contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- la superficie interessata dal conferimento rifiuti (superficie vasche in pianta) non viene incrementata;
- la discarica (o il lotto se il progetto non è relativo a tutta la discarica) oggetto dello svuotamento è stata autorizzata precedentemente all'entrata in vigore del d.lgs 36/2003;
- i nuovi volumi conferiti nel volume liberato non superano il 90% del volume originariamente autorizzato incluso il ricollocamento obbligatorio in situ dei rifiuti non recuperati;



- il profilo di fine conferimento del nuovo riempimento non supera il profilo della vecchia discarica come alla data di presentazione dell'istanza, fatti salvi eventuali adeguamenti minimi necessari ad assicurare le adeguate pendenze per il ruscellamento delle acque meteoriche;
- è prevista una significativa quota di recupero di materia dai rifiuti escavati;
- l'istanza è corredata dal parere positivo del Comune di ubicazione dell'intervento.

1.6.4 Criteri escludenti per i soli impianti di incenerimento e per la modifica agli impianti di incenerimento esistenti (operazioni: D10, R1)

Uso del suolo		
Oggetto	Dettaglio	Riferimento/Fonte
Aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG D.lgs. 228/2001	Aree individuate dai disciplinari già approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.)	Disciplinari MIPAF: e le aree sono rintracciabili sul geoportale.

Tabella 4 – Criteri escludenti per gli inceneritori

1.6.5 Criteri penalizzanti per i nuovi impianti e per la modifica agli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia

Uso del suolo			
Oggetto	Dettaglio	Riferimento/Fonte	Mitigazioni e Compensazioni
<p>Superfici interessate da boschi, foreste o selve o da aree ad essi assimilabili determinate dai PIF. Nelle more dell'approvazione o alla scadenza dei Piani di indirizzo forestale, le superfici determinate ai sensi dell'art. 42, comma 1 e 2 della l.r. 31/2008</p> <p>(art. 42 e 43 della L.r. 31/08)</p> <p>I boschi sono sottoposti anche a tutela paesaggistica, anche se danneggiati dal fuoco o sottoposti a vincolo di rimboschimento</p> <p>(art. 142 del D.lgs 42/2004)</p>	<p>Sono vietati gli interventi di trasformazione del bosco non autorizzati. L'autorizzazione forestale alla trasformazione del bosco è rilasciata da Regione Lombardia o dagli altri Enti forestali (Parchi regionali, Riserve regionali, ecc.), per il territorio di competenza. L'autorizzazione per la trasformazione del bosco è coordinata a specifica autorizzazione paesaggistica (art. 146 del d.lgs. 42/2004) e la competenza per l'esercizio di tali funzioni paesaggistiche spetta agli enti individuati, secondo i casi, dall'art. 80 della L.r. 12/2005</p>	<p>PIF (Province/Città metropolitana e Comunità Montane)</p> <p>Livello informativo relativo alla "Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e forestali" DUSAF (Geoportale di Regione Lombardia), Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>	<p>Le trasformazioni del bosco autorizzate, comportano interventi compensativi a carico dei richiedenti, specificati nell'art. 43 della L.r. 31/08, definiti dai PIF o dagli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione per territorio di competenza</p>
<p>Categorie agricole</p> <p>L.r. 12/2005, art. 43, comma 2-bis</p>	<p>Seminativo, orticoltura, floricoltura e vivai di essenze e legnose agrarie forestali, prati stabili</p>	<p>"Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e forestali" (DUSAF) con riferimento al database più aggiornato, verificata dal Sistema informativo della DG agricoltura (SIARL) scaricabile dal "Geoportale" di Regione Lombardia utilizzando i dati dei 5 anni precedenti all'istanza (basta la presenza in uno dei 5 anni).</p> <p>Dovrà essere inoltre verificata da un'adeguata documentazione</p>	<p>Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione</p>



		fotografica da allegare alla domanda di autorizzazione, che attesti lo stato dei luoghi al momento della presentazione dell'istanza	percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni e da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità
<p>Aree già individuate dai disciplinari approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.)</p> <p>Aree indicate negli albi delle aziende biologiche e nell'albo degli operatori agrituristici provinciali (D.lgs. n. 228/2001 art. 21 comma 1 lettera a), b) e c) L.r. 12/2005, art. 43, comma 2-bis</p>	<p>Aree di pregio agricolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> -DOP (eccetto il vitivinicolo) -IGP -IGT vitivinicolo -aree interessate da agricoltura biologica -aree annesse ad attività agrituristica 	<p>Agriturismi: elenchi regionali consultabili nel sito web della DG Agricoltura – sezioni “Agricoltura Biologica” e “Agriturismi”</p> <p>L'operatività va verificata con il supporto con gli Uffici competenti Regionali/Provinciali</p>	<p>Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni e da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità</p>
Tutela della risorsa idrica			
<p>Aree inserite nel Programma di Tutela ed Uso delle Acque e eventuali successivi aggiornamenti L.R. n. 26/2003</p>	<p>Zone di riserva di idrostruttura sotterranea superficiale (ISS), idrostruttura sotterranea di fondovalle (ISF), idrostruttura sotterranea intermedia (ISI), idrostruttura sotterranea profonda (ISP)</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia</p>	<p>L'istante dovrà produrre valutazioni particolarmente dettagliate sulla vulnerabilità della falda ed eventuali interventi di riduzione dei rischi</p>
	<p>Aree di ricarica relative esclusivamente a ISF, ISI e ISP: Zone di ricarica e zone di ricarica/scambio, zone di ricarica/scambio con ISI, zone di ricarica, zona di ricarica da ISS</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia</p>	<p>L'istante dovrà produrre valutazioni particolarmente dettagliate sulla vulnerabilità della falda ed eventuali interventi di riduzione dei rischi.</p>



			<p>La realizzazione di fasce tampone boscate o aree boscate lungo il perimetro (o sue porzioni) dell'insediamento, da realizzarsi conformemente e al manuale "Tecniche e metodi per la realizzazione della Rete Ecologica Regionale".</p> <p>Inoltre, fermo restando il rispetto dei regolamenti regionali per la disciplina degli scarichi e dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, per gli impianti di nuova costruzione, o per la modifica di impianti esistenti comportante un aumento della superficie impermeabilizzata, dovranno essere previsti interventi volti al rispetto del principio dell'invarianza idraulica e, laddove possibile, idrologica, attraverso la riduzione della formazione di deflussi delle acque meteoriche (riduzione delle superfici scolanti, realizzazione</p>
--	--	--	---



			<p>di tetti verdi, sistemi di ritenuta e sistemi di riuso delle acque meteoriche).</p> <p>Compensazioni: Per gli impianti di nuova costruzione o per la modifica di impianti esistenti comportante un aumento della superficie impermeabilizzata, dovranno essere realizzati, nel territorio del comune (o dei comuni) in cui risiede l'impianto, interventi finalizzati a una gestione sostenibile delle acque di drenaggio urbano (ad esempio tetti verdi, disimpermeabilizzazioni di aree impermeabili, aree / trincee filtranti lungo piazzali o strade...) e/o opere a verde quali ad esempio aree boscate, fasce tampone lungo corsi d'acqua.</p>
Tutela da dissesti e calamità			



<p>Aree individuate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI) (art. 31 comma 4)</p>	<p>Aree in fascia fluviale C potenzialmente soggette ad inondazione per piena catastrofica in caso di rottura degli argini Gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica regolamentano le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C</p>	<p>Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>	<p>L'autorizzazione è subordinata al rispetto di eventuali specifiche prescrizioni ed alla predisposizione di un piano di evacuazione</p>
<p>Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)</p>	<p>Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'ambito RSP (Reticolo secondario di Pianura) e ACL (Aree Costiere Lacuali) delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio</p>	<p>Sono da rispettare i divieti e le prescrizioni previste dalle norme di attuazione del PAI e dalle disposizioni regionali sull'attuazione del PGRA (Dgr 6738/2017)</p>
<p>Aree interessate da alluvioni rare delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)</p>	<p>Aree interessate da alluvioni rare nelle mappe di pericolosità del Piano di Gestione Rischio Alluvioni elaborato ai sensi della Direttiva 2007/60/CE per gli ambiti territoriali RP, RSCM, RSP e ACL</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio</p>	<p>Sono da rispettare i divieti e le prescrizioni previste dalle norme di attuazione del PAI e dalle disposizioni regionali sull'attuazione del PGRA (Dgr 6738/2017)</p>
<p>Regio Decreto 3267/23 - Aree individuate da LR. 31/08 art. 34 e 44 - funzioni conferite alle province/Città metropolitana, alle comunità montane e agli Enti parco ed ai comuni</p>	<p>Aree in vincolo idrogeologico Gli interventi di trasformazione d'uso del suolo (modifica permanente delle modalità di utilizzo e occupazione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico) sono subordinati ad autorizzazione, rilasciata in conformità alle indicazioni/informazioni idrogeologiche contenute negli studi geologici comunali, nei piani territoriali e nei piani forestali</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>	<p>l'autorizzazione è subordinata al rispetto di eventuali prescrizioni poste dalle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione</p>



<p>LR. 31/08 art. 78, 79, 80 – funzioni dei Consorzi di bonifica R.R. di polizia idraulica n. 3 dell'8/02/10 (art. 3, art. 4 comma 2, 4) - distanza dai canali e dalle altre opere di bonifica Dgr 4287 del 25/10/2012 - riordino dei reticoli idrici</p>	<p>Fasce di rispetto inedificabili 5-10 metri Il R.R. specifica le attività consentite e/o vietate, nonché le eventuali opere soggette a concessione/ autorizzazione dal Consorzio di Bonifica di riferimento (es.: tombinature/modifiche canali)</p>	<p>Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) – con particolare riferimento a R.I.M./Documento di Polizia idraulica</p>	<p>L'autorizzazione è subordinata al parere positivo ed al rispetto delle eventuali prescrizioni del Consorzio di bonifica competente sulle eventuali opere soggette a concessione/autorizzazione da parte del medesimo Consorzio.</p>
Tutela dell'ambiente naturale			
<p>Sistema delle aree regionali protette (L.r. n. 86/1983 art. 1 e 2), sottoposte anche a tutela paesaggistica (art. 142, lettera f) del D.lgs 42/2004). Rete ecologica regionale, provinciale e locale (DGR 10962 del 30/12/2009)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Parchi regionali e relativi territori di protezione esterna (se individuati); - Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS); - zone di particolare rilevanza naturale; - Elementi di primo livello della RER non già considerate escludenti dai presenti criteri 	<p>Geoportale di Regione Lombardia PTCP, Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>	<p>Interventi compensativi o mitigativi (es: l'inserimento di fasce di vegetazione arboreo-arbustiva autoctona) di natura ambientale realizzati in prossimità dell'area o su un'area alternativa almeno di pari estensione a quella occupata dall'impianto o dal suo ampliamento in caso di impianti esistenti, da concordare con l'Ente gestore dell'area protetta o con la Provincia/Città metropolitana o con il Comune competente negli altri casi. Tali aree devono essere o cedute o vincolate a tali misure compensative con l'obbligo di manutenzione ventennale da parte del</p>



			gestore dell'impianto. Eventuali esclusioni esplicite previste dai PTC dei parchi regionali hanno valore escludente.
Zone inerenti alla pianificazione venatoria provinciale (art. 17, L.R. n. 26/1993)	"Oasi di protezione", aziende faunistico venatorie e "zone di ripopolamento e cattura", sono istituite o revocate dalla Provincia/Città metropolitana	Piano faunistico venatorio provinciale, Siti web di Regione/Province	
Aree prossime ai Siti Natura 2000 DGR 5523/21 e DGR 4488/21 (allegati C e D) Art.25bis, l.r. n. 86/1983	Zone di protezione speciale (ZPS), pSIC, Siti di importanza comunitaria (SIC) e Zone speciali di conservazione (ZSC) Aree prossime ai Siti Natura 2000, procedura di valutazione di incidenza come da DGR 5523 del 16 novembre 2021 e DGR. n. 4488 del 29 marzo 2021	Geoportale di Regione Lombardia	Interventi di mitigazione individuati nell'ambito della valutazione di incidenza
Tutela dei beni culturali e paesaggistici			
Beni paesaggistici tutelati per legge: (art. 142, comma 1, D.Lgs n. 42/2004)	c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna h) aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)	Dovrà essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica
Piano Territoriale Regionale d'Area Dcr n. IX/72 del 16 novembre 2010 Contenuti di efficacia diretta e prescrittiva (art.20, comma 6, L.R.12/05) - Tav. n. 3 PTR	Fascia di tutela di 500 metri dalle sponde dei Navigli, che definisce uno spazio di tutela delle rilevanze paesaggistiche, di valorizzazione e ricomposizione di contesti rurali, connotandosi come un sistema a rete ambientale, naturalistica e paesistica	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)	In questi contesti è necessario salvaguardare gli elementi del paesaggio agrario (filari, macchie boscate, fontanili, edifici rurali); qualora la fascia venga interrotta, è necessario mettere in opera adeguate misure di mitigazione volte al mantenimento della connettività ecologica in supporto alla Rete ecologica regionale
Beni paesaggistici "d'insieme" (art. 136, comma 1, lettere c) e			In tali aree possono essere



d) del D.Lgs n. 42/2004) per i quali sia intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree	c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici tutelati paesaggisticamente. d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)	realizzati solo impianti di trattamento che abbiano acquisito l'autorizzazione paesaggistica.
Vincoli urbanistici ed infrastrutturali			
Classi di fattibilità geologica Dgr 2616/11	Classe 4: fattibilità con gravi limitazioni. La realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico è consentita solo se non altrimenti localizzabili ma va valutata caso per caso e rapportata al tipo di rischio o dissesto, dietro presentazione di relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità dell'intervento con la situazione di rischio presente	Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)	E' richiesto un piano di emergenza ed il rispetto di eventuali specifici divieti e prescrizioni dettati dal PGT e dalla relazione geologica e geotecnica richiesta
Zone e fasce di rispetto "infrastrutturali": stradale, ferroviaria, aeroportuale, militare. Zone e fasce di rispetto "tecnologiche": reti del sottosuolo ed infrastrutture lineari energetiche aeree	Di norma, la presenza di queste infrastrutture limita gli usi e le attività consentite nei territori prossimi alle stesse; ciò premesso, contestualmente alla presentazione dell'istanza deve essere presentata domanda all'ente gestore e l'assenso è necessario prima del rilascio dei provvedimenti di autorizzazione.	Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) Parere dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura	Prescrizioni a cura del proprietario o gestore dell'infrastruttura
Aree individuate ai sensi del D.M. LL.PP. 9 maggio 2001 Dgr n. 3753/12	Zone a rischio di incidente rilevante Acquisizione delle valutazioni degli effetti associati alle relative probabilità di accadimento delle aziende R.I.R. e della loro compatibilità sul territorio - verifica delle distanze di sicurezza individuate	Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) – elaborato tecnico rischio di incidenti rilevanti (ERIR) redatto dai comuni con interessati stabilimenti R.I.R.	Dovranno essere rispettate le prescrizioni dell'E.R.I.R
Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (art. 15, comma 4, l.r. n. 12/2005)	Non si applica agli impianti di compostaggio aerobico e digestione anaerobica gestiti da imprese agricole e finalizzati alla lavorazione di frazioni organiche	PTCP Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) o PTC dei parchi	

Tabella 5 – Criteri penalizzanti per nuovi impianti e modifiche esistenti

1.6.6 Criteri penalizzanti per i soli impianti di incenerimento e per la modifica degli impianti di incenerimento esistenti (operazioni: D10, R1)

Tutela qualità dell'aria		
Oggetto	Dettaglio	Riferimento/Fonte
Fascia 1 (ex area critica)	L'installazione di nuovi impianti di incenerimento o coincenerimento e/o il potenziamento (incremento di potenza	Geoportale di Regione Lombardia, sito web DG Territorio ed Urbanistica



<p>Dgr n. 2605 del 30/11/11 “zonizzazione del territorio per la valutazione della qualità dell’aria” DGR n. 3934 del 06/08/2012 “criteri per l’installazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale”</p>	<p>termica nominale) di impianti esistenti è ammesso, ad una delle seguenti condizioni: Teleriscaldamento: impianti al servizio di reti di teleriscaldamento/raffrescamento a carico termico trainante con eventuale produzione di energia elettrica; Cogenerazione: la cogenerazione, in impianti nuovi o oggetto di modifica, è ammessa solo se sono rispettate le condizioni di “cogenerazione” previste dalla normativa vigente in materia dell’autorità per l’energia elettrica ed il Gas ed è comprovato l’effettivo utilizzo del calore prodotto (riscaldamento/raffrescamento, utilizzo nel ciclo produttivo).</p>	
--	--	--

Tabella 6 – Criteri penalizzanti per gli impianti di incenerimento

1.6.6 bis Criteri penalizzanti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti di discarica esistenti

Uso del suolo			
Oggetto	Dettaglio	Riferimento/Fonte	Mitigazioni/compensazioni
<p>Aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG D.lgs. 228/2001 e zone limitrofe (art. 8 comma 7, L.r. 12/07)</p>	<p>Aree di cava, anche cessata, aree produttive, aree degradate e in quelle da riqualificare, collocate all’interno dei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG e all’interno delle relative fasce di rispetto di 300 metri misurati dal perimetro esterno delle aree stesse.</p> <p>Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA dovrà essere coinvolta la DG regionale competente in materia di Agricoltura, tenendo in conto le eventuali osservazioni dell’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero per il rispetto dei disciplinari di produzione, dei Consorzi di tutela e degli organismi di tutela del turismo dedicato. Nel caso non fosse</p>	<p>Per le aree DOC/DOCG: Disciplinari MIPAF; le aree DOC e DOCG sono rintracciabili sul geoportale.</p> <p>Per le aree produttive, aree degradate e quelle da riqualificare: PGT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aree individuate come produttive, degradate o da riqualificare nel documento di piano o nel piano delle regole; • aree della rigenerazione individuate nella Carta del consumo di suolo ai sensi del comma 1, lettera e bis) dell’articolo 10 “Piano delle regole” della l.r. 12/05; • ambiti di rigenerazione urbana e territoriale individuati nel documento di piano del PGT ai sensi dell’art 8 comma 2, lettera e) quinquies della l.r 12/2005 <p>Per le aree di cava: Piano Cave, Catasto Cave, Atto di autorizzazione dell’attività estrattiva (anche precedente alle norme regionali in materia di cave).</p>	<p>Misure di tutela Dovranno essere rispettate le misure di tutela secondo le indicazioni di cui al paragrafo 1.6.7 bis. Dovrà, inoltre, essere individuata una fascia di almeno 50 m di ampiezza, interna all’area dell’impianto, in cui realizzare interventi di mitigazione secondo le indicazioni di cui al paragrafo 1.6.7 bis, con l’obbligo di manutenzione, da parte del gestore dell’impianto di tali aree, fino alla conclusione della gestione post-operativa.</p> <p>Per le aree di cava cessata già rinaturalizzate e per le aree produttive in cui non è ancora avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, prevedere interventi compensativi in grado di arricchire la biodiversità degli ecosistemi e di svolgere un’effettiva funzione paesaggistica, realizzati in prossimità dell’area o su un’area alternativa almeno di pari estensione a quella occupata dall’impianto. Tali aree devono essere o cedute al Comune o vincolate a tali misure compensative con l’obbligo di manutenzione ventennale da parte del gestore dell’impianto.</p>



	necessario alcun procedimento di valutazione d'impatto ambientale, gli stessi soggetti saranno da coinvolgere nella procedura autorizzativa.		
Territorio entro 10 km dal confine con altre Regioni o Province Autonome	Per discariche ricadenti, anche in parte, in un buffer di 10 km dal confine con altre Regioni o Province Autonome, vanno analizzati i criteri localizzativi per la specifica tipologia di impianto, che sarebbero applicabili nella Regione o Provincia Autonoma prossima alla discarica. Tali criteri, indipendentemente dalla natura escludente o penalizzante nella Regione o Provincia Autonoma confinante, hanno valore di criterio penalizzante per la discarica lombarda.	Criteri localizzativi ai sensi dell'art. 199 del d.lgs n. 152/2006, vigenti nelle Regioni e Province Autonome confinanti	<p>Il proponente deve condurre una analisi approfondita dei criteri vigenti nelle Regioni e Province Autonome, valutando gli impatti ambientali anche nei territori confinanti e proponendo mitigazioni e compensazioni coerenti con gli elementi di tutela a cui tali criteri sono preposti, al fine di evitare sperequazioni nelle aree di confine. Tali proposte saranno valutate nell'ambito delle istruttorie valutative ed autorizzative, anche con il coinvolgimento degli enti locali e i soggetti interessati nella Regione o Provincia Autonoma confinante, secondo le modalità procedurali previste dalla Valutazione di Impatto Ambientale.</p> <p>Nei casi in cui il progetto non sia soggetto a valutazione ambientale, in sede di autorizzazione devono essere effettuati gli approfondimenti sui seguenti aspetti: i fattori di disturbo per le aree protette poste a confine; l'impatto acustico sulle aree limitrofe; lo studio dell'idrogeologia delle aree di confine; la valutazione degli scambi idrici (ad esempio nell'area del lago d'Idro); le analisi sul potenziale trasporto di contaminanti sia per via superficiale che sotterranea; gli effetti sulla qualità dei corpi idrici.</p>

Tabella 6 bis – Criteri penalizzanti per le discariche

1.6.7 Tutela della popolazione

A garanzia della tutela della salute pubblica, della sicurezza e della prevenzione da eventuali molestie olfattive correlate ad alcune tipologie di rifiuti ed operazioni di trattamento, nella tabella seguente vengono stabilite delle distanze minime da rispettare nella localizzazione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti e per la modifica degli impianti esistenti, relativamente a:

- Ambiti residenziali: ambiti destinati alla residenza o prevalentemente residenziali, individuati all'interno del tessuto urbano consolidato come definito nel P.G.T. o individuati come Ambiti di trasformazione a destinazione prevalente residenziale;
- Funzioni sensibili: micronidi, asili nido, centri prima infanzia, strutture scolastiche, strutture sanitarie e strutture di riabilitazione extra ospedaliera con degenza, Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA), Comunità alloggio Socio Sanitarie per disabili (CSS) e Residenze sanitarie Assistenziali per disabili (RSD), già previste nel P.G.T. o da realizzarsi (in possesso di titolo abilitativo edilizio) alla data di presentazione dell'istanza per la realizzazione e la gestione dell'impianto;
- Edifici destinati, anche in parte, a residenza collocati al di fuori dal tessuto urbano consolidato, come definito nel PGT, già previste nel P.G.T. o da realizzarsi (in possesso di titolo abilitativo edilizio) alla data di presentazione dell'istanza per la realizzazione e la gestione dell'impianto.



DISTANZE MINIME DAGLI AMBITI RESIDENZIALI (spazio compreso tra la recinzione dell'impianto e il confine dell'ambito residenziale)	
TIPOLOGIA IMPIANTISTICA	DISTANZA MINIMA
Discariche di inerti (Tab. 1 All. 4 al D.lgs 36/2003)	50 m*
Discariche di inerti (D.lgs 36/03) diverse dalle precedenti	100 m*
Discariche rifiuti non pericolosi (artt 7-quinquies e 7-sexies del D.lgs 36/2003.) non putrescibili ⁵	200 m
Discariche rifiuti non pericolosi (artt. 7-quinquies e 7-sexies del D.lgs 36/2003) putrescibili	500 m****
Discariche destinate a ricevere rifiuti contenenti amianto classificate per rifiuti non pericolosi e impianti di trattamento, diversi dai soli stoccaggi, dei rifiuti contenenti amianto	500 m***
Discariche rifiuti pericolosi (art. 7-septies del D.lgs 36/2003)	1000 m***
Impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica, trattamento dei fanghi di depurazione destinati all'agricoltura (compresa la produzione di fertilizzanti di cui al D.lgs 75/2010 con l'utilizzo di fanghi)	500 m****
Inceneritori	variabile**
Impianti di trattamento del rifiuto di cui al codice EER 170302 con produzione di miscele bituminose a caldo (R5, R12)	100 m
<p>*L'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, in presenza di progetti funzionali al recupero ambientale di cave mediante il riempimento con innalzamento rispetto al piano campagna minimo al solo fine di garantire le pendenze minime necessarie al deflusso delle acque meteoriche e a fronte di un documentato miglioramento delle condizioni paesaggistico/ambientali dell'area, può derogare a tale distanza.</p> <p>**La proposta del sito da parte dei soggetti interessati deve fondarsi su uno studio di approfondimento delle condizioni climatologiche locali, considerando aspetti quali: la direzione e la velocità dei venti predominanti, le caratteristiche meteorologiche incidenti sulla zona, l'altezza del camino, infine il tipo, la quantità e la qualità delle emissioni. La scelta localizzativa deve garantire una ricaduta minima di sostanze nocive al suolo, con particolare riferimento alle aree residenziali, nel rispetto dei parametri previsti dal D.m 60/2002 e dal D.lgs 152/06. Va considerata anche la possibilità di sfruttare il teleriscaldamento.</p> <p>*** Ai sensi del paragrafo 2.1 del D.lgs 36/2003 per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere fatto uno specifico studio per definire la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre: la distanza definita dai presenti criteri è pertanto da considerarsi minima e deve essere valutata secondo un approccio sito-specifico.</p> <p>**** Per gli impianti che possano dare luogo a molestie olfattive, la proposta del sito da parte dei soggetti interessati deve fondarsi su uno studio di approfondimento per verificare l'entità del disturbo olfattivo in rapporto alla presenza di eventuali recettori sul territorio circostante, per il quale un utile riferimento è costituito dalle linee guida regionali in materia di caratterizzazione delle emissioni derivanti da attività a forte impatto odorigeno (DGR 3018/2012). La distanza definita dai presenti criteri è pertanto da considerarsi minima e deve essere valutata secondo un approccio sito-specifico.</p>	
EDIFICI RESIDENZIALI SPARSI AL DI FUORI DAL TESSUTO URBANO	
In presenza di edifici destinati, anche in parte, a residenza al di fuori dal tessuto urbano consolidato, le distanze minime specificate per gli ambiti residenziali sono derogabili ma, la domanda di autorizzazione dovrà contenere una puntuale verifica delle ricadute sugli stessi e il progetto dovrà anche prevedere la messa in opera di specifiche misure di mitigazione degli impatti.	
DISTANZA MINIMA DALLE FUNZIONI SENSIBILI (spazio compreso tra la recinzione dell'impianto e la recinzione dell'area che ospita la funzione sensibile)	
TIPOLOGIA IMPIANTISTICA	DISTANZA MINIMA
Discariche di inerti (Tab. 1 All. 4 al D.lgs 36/2003)	200 m*
Discariche di inerti (D.lgs 36/03) diverse dalle precedenti	200 m*

Sono considerati rifiuti "non putrescibili" i rifiuti aventi IRD inferiore o uguale a 1000 mgO₂/kg SV h (determinato secondo la norma UNI/TS 11184).



Discariche rifiuti non pericolosi non putrescibili	500 m
Discariche rifiuti non pericolosi putrescibili	1000 m
Discariche destinate a ricevere rifiuti contenenti amianto classificate per rifiuti non pericolosi e impianti di trattamento, diversi dai soli stoccaggi, dei rifiuti contenenti amianto	1000 m***
Discariche rifiuti pericolosi	1000 m***
Impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica, trattamento dei fanghi di depurazione destinati all'agricoltura (compresa la produzione di fertilizzanti di cui al D.lgs 75/2010 con l'utilizzo di fanghi)	500 m****
Inceneritori	variabile**
Impianti di trattamento del rifiuto di cui al codice EER 170302 con produzione di miscele bituminose a caldo (R5, R12)	100 m

*L'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, in presenza di progetti funzionali al recupero ambientale di cave mediante il riempimento con innalzamento rispetto al piano campagna minimo al solo fine di garantire le pendenze minime necessarie al deflusso delle acque meteoriche e a fronte di un documentato miglioramento delle condizioni paesaggistico/ambientali dell'area, può derogare a tale distanza.

**La proposta del sito da parte dei soggetti interessati, deve fondarsi su uno studio di approfondimento delle condizioni climatiche locali, considerando aspetti quali: la direzione e la velocità dei venti predominanti, le caratteristiche meteorologiche incidenti sulla zona, l'altezza del camino, infine il tipo, la quantità e la qualità delle emissioni. La scelta localizzativa deve garantire una ricaduta minima di sostanze nocive al suolo, con particolare riferimento alle aree residenziali, nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. 60/2002, dal D.lgs 152/06.

*** Ai sensi del paragrafo 2.1 del D.lgs 36/2003 per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere fatto uno specifico studio per definire la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre: la distanza definita dai presenti criteri è pertanto da considerarsi minima e deve essere valutata secondo un approccio sito-specifico.

****Per gli impianti che possano dare luogo a molestie olfattive, la proposta del sito da parte dei soggetti interessati deve fondarsi su uno studio di approfondimento per verificare l'entità del disturbo olfattivo in rapporto alla presenza di eventuali recettori sul territorio circostante, per il quale un utile riferimento è costituito dalle linee guida regionali in materia di caratterizzazione delle emissioni derivanti da attività a forte impatto odorigeno (DGR 3018/2012). La distanza definita dai presenti criteri è pertanto da considerarsi minima e deve essere valutata secondo un approccio sito-specifico.

Tabella 7 – Distanze minime da abitazioni, funzioni sensibili.

Le distanze minime dagli ambiti residenziali e le distanze minime dalle funzioni sensibili possono essere ridotte per istanze corredate dai pareri favorevoli sulla derogabilità da parte del Comune sede dell'impianto da autorizzare e dei Comuni interessati da ambiti residenziali o funzioni sensibili. Tali pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, a seguito di valutazione sito-specifica in relazione agli aspetti morfologico-territoriali. È fatta salva l'istruttoria sulle condizioni sito specifiche.

1.6.7 bis Misure di tutela specifiche

Anche ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 12/2007, il presente paragrafo dettaglia le misure di tutela, ritenute fondamentali, da applicare per il contenimento degli impatti, considerando gli effetti cumulativi, e per la realizzazione degli interventi di mitigazione previsti per l'esclusione di cui al par. 1.5 per gli impianti finalizzati alla bonifica dei SIN posti entro 10 km per il criterio penalizzante del par. 1.6.6 bis relativo alle aree DOC/DOCG, fatto salvo, comunque, quanto previsto dal Titolo III –“LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE” del d.lgs 152/2006. Le stesse possono costituire utile riferimento anche per la definizione degli interventi di compensazione.

Valutazioni preliminari

Le seguenti valutazioni preliminari sono da effettuare in toto per le aree DOC e DOCG oggetto del criterio penalizzante, approfondendole con particolare attenzione nell'ambito delle procedure valutative ambientali previste:



- ↳ **valutazione degli aspetti paesaggistici** del territorio di riferimento, considerando gli strumenti di pianificazione di diversi livelli (regionale, provinciale, e comunale), unitamente agli elementi paesaggistico-culturali utili per le attività agrituristiche e turistiche; del territorio di riferimento, considerando i contenuti paesaggistici e le disposizioni particolari degli strumenti di pianificazione alle diverse scale (PPR, PTR, PTCP, PGT, PTC dei parchi), nonché i provvedimenti di istituzione delle tutele paesaggistiche ai sensi dell'articolo 136 del D.lgs 42/2004, se presenti, unitamente agli elementi paesaggistico-culturali utili per le attività agrituristiche e turistiche. Nella valutazione, occorre individuare gli elementi fisici che definiscono il contesto paesaggistico (quali ad esempio: gli elementi costitutivi del sistema idrogeomorfologico, vegetazionale, rurale, ambientale, storico-culturale; la presenza di beni paesaggistici e culturali di cui al D.lgs. 42/2004; la presenza di tracciati e percorsi di interesse paesistico, belvedere e punti di visuale, Siti UNESCO) e porre particolare attenzione alle interrelazioni visuali e identitarie, in particolare, l'interferenza con coni visuali e punti panoramici, con i percorsi storici e di fruizione paesaggistica, con i luoghi simbolici e centri abitati di antica formazione;
- ↳ **valutazione degli aspetti ambientali e sanitari**, stimando anche gli effetti cumulativi, con affondi particolari relativi a:
 - studio delle condizioni meteorologiche (venti dominanti, inversioni termiche, caratteristiche geo-morfologiche) per valutare il potenziale trasporto degli inquinanti;
 - valutazione della pressione antropica esistente, con riferimento alla presenza di attività produttive, viabilità e traffico, per evitare una concentrazione eccessiva di impatti ambientali;
 - valutazione dell'impatto odorigeno (ad es. dircorrendo allo "Studio di Valutazione dell'Impatto Odorigeno", laddove la discarica ritiri rifiuti putrescibili in funzione del potenziale odorigeno del rifiuto);
 - analisi degli effetti cumulativi derivanti dalla presenza di impianti esistenti e di nuove localizzazioni con particolare riferimento alle componenti aria, acqua (valutazione dettagliata sulla vulnerabilità della falda e sui potenziali impatti sullo stato di qualità dei corpi idrici superficiali), suolo;
 - effettuare una modellizzazione sito-specifica di dispersione e ricaduta, utilizzando modelli riconosciuti a livello internazionale e debitamente validati, con misurazioni ambientali dedicate. L'obiettivo è garantire distanze adeguate dagli ambiti residenziali e dai recettori sensibili per gli impianti con impatto odorigeno significativo o con emissioni polverulente;
 - valutazione Incidenza Sanitaria effettuata ai sensi della d.g.r. n. 4792 del 08/02/2016.
- ↳ **valutazione degli aspetti naturalistici:**
 - censimenti preventivi di flora e fauna, in particolare in funzione delle specie di interesse conservazionistico e degli habitat di riferimento esistenti o potenziali, anche consultando i dati dell'Osservatorio regionale per la biodiversità;
 - monitoraggi delle aree di cava cessata già rinaturalizzate.
- ↳ **Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico** ai sensi della normativa vigente (D.lgs. 42/2004 art. 28 c. 4, D.lgs. 36/2023 art. 41 c.4), per tutte le opere comprese le mitigazioni, laddove interferenti con il sottosuolo.

~~Nel caso dei SIN sono da considerare tra le suddette valutazioni solo quelle pertinenti al/criterio/i localizzativo/i escludente/i che non viene/vengono applicato/i.~~

Sulla base degli esiti delle valutazioni preliminari andranno selezionate le opportune misure di mitigazione tra le seguenti, da valutarsi nell'ambito delle procedure valutative ambientali previste.

Mitigazione obbligatoria per aree DOC/DOCG



- fascia di mitigazione di almeno 50 metri di ampiezza, interna all'area dell'impianto, con funzione sia di ripristino paesaggistico che ecosistemico, costituita da elementi naturaliformi, quali siepi arboree-arbustive di diverse specie, unitamente ad ambienti in grado di arricchire la biodiversità degli agroecosistemi (a titolo di esempio, aree umide anche temporanee, prati da sfalcio polifiti, macchie boscate, ecc.) con gli accorgimenti necessari a contrastare la frammentazione ecologica (determinata ad esempio da infrastrutture di accesso, recinzioni, ecc.); con funzione di fascia di rispetto verso le aree potenzialmente coltivabili a vite, di tutela ambientale, oltre che di ripristino paesaggistico ed ecosistemico. Essa sarà costituita da elementi arborei ed arbustivi di diverse specie, preferibilmente tipiche della fascia di paesaggio a cui appartiene il sito di intervento e disposte secondo uno schema di tipo naturaliforme. La proposta deve essere accompagnata da un accurato progetto paesaggistico che curi l'appropriato inserimento della fascia di mitigazione, in continuità con la trama territoriale locale, valutando le relazioni visuali esistenti con beni paesaggistici e/o culturali, con i percorsi storici e di fruizione paesaggistica, centri abitati di antica formazione e le vocazioni produttive e turistico-fruitive del sito ecosistemico. Il progetto deve altresì prevedere la creazione di adeguati ambienti in grado di arricchire la biodiversità degli agroecosistemi (a titolo di esempio, aree umide anche temporanee, prati da sfalcio polifiti, macchie boscate, ecc.) con gli accorgimenti necessari a contrastare la frammentazione ecologica (determinata ad esempio da infrastrutture di accesso, recinzioni, ecc.).

Mitigazioni naturalistiche

- Realizzare fasce di mitigazione di ampiezza adeguata, costituite da alberi e arbusti di diverse specie, unitamente ad ambienti in grado di arricchire la biodiversità degli ecosistemi (a titolo di esempio, aree umide anche temporanee anche valorizzando le eventuali vasche previste per invarianza idraulica o altre finalità, prati da sfalcio polifiti, macchie boscate, ecc.) con gli accorgimenti necessari a contrastare la frammentazione ecologica (determinata ad esempio da infrastrutture di accesso, recinzioni, ecc.).
- Operare con la piantumazione di numerose alberature finalizzate all'assorbimento/riduzione delle sostanze inquinanti e di regolazione del clima. Ancora: piantumazione di nuove alberature ad alto fusto a foglie caduche quale occasione per reinserire nel territorio essenze di pregio e di elevato valore ecologico. La selezione delle specie arboree dovrà essere relazionata alle specificità climatiche e alle condizioni ambientali locali.
- Realizzare interventi di deframmentazione che consentano di connettere tra loro ecosistemi separati e/o frammentati, ripristinando al contempo connessioni ecologiche compromesse dalla costruzione di infrastrutture.
- Prevedere accorgimenti costruttivi che riducano l'impatto sulla fauna (a titolo non esaustivo ed esemplificativo: recinzioni rialzate, illuminazione esterna ridotta, impiego di arbusti con frutti eduli appetibili dalla fauna, ecc.).
- Utilizzare, per la realizzazione delle opere a verde - fermo restando il rispetto delle norme in materia - specie vegetali (alberi, arbusti, erbacee) autoctone ed ecologicamente idonee al sito. Gli elenchi delle specie sono reperibili, ad esempio, nella D.G.R. n. 48740 del 29.02.2000 sull'ingegneria naturalistica o indicate nelle norme tecniche dei PTC dei Parchi Regionali.
- Nelle diverse fasi, operare in modo da contenere specie vegetali/faunistiche alloctone, facendo riferimento alla task force Aliene di Regione Lombardia, segnalando nel Piano di Monitoraggio post operam la presenza di specie potenzialmente o effettivamente pericolose eventualmente già segnalate negli elenchi regionali (D.G.R. n. 2658 del 16.12.2019) e unionali.

➤ Fornire opportune indicazioni per le aree di cava cessata già rinaturalizzate.

- Per la gestione delle opere a verde previste quali mitigazioni si richiede il 'Piano di manutenzione delle opere a verde' a carico dell'operatore che propone le opere, anche ove non si tratti di opere pubbliche.

Mitigazioni paesaggistiche



- Porre particolare attenzione al rapporto tra costruito e spazi aperti e all'interazione con le aree naturali e seminaturali, puntando alla minimizzazione degli effetti negativi sul paesaggio, con la messa in essere di tutti gli elementi a ciò idonei (come, ad esempio, il rispetto per le visuali, la realizzazione di quinte e barriere verdi con l'utilizzo di essenze arboree arbustive autoctone, ecc.);
- Realizzare fasce di mitigazione di ampiezza adeguata, costituite da alberi e arbusti di diverse specie, in grado quindi di svolgere un'effettiva funzione paesaggistica unitamente ad ambienti in grado di arricchire la biodiversità degli ecosistemi (a titolo di esempio, aree umide anche temporanee anche valorizzando le eventuali vasche previste per invarianza idraulica o altre finalità, prati da sfalcio polifiti, macchie boscate, ecc.) con gli accorgimenti necessari a contrastare la frammentazione ecologica (determinata ad esempio da infrastrutture di accesso, recinzioni, ecc.);
- Realizzare fasce di mitigazione di ampiezza adeguata alle caratteristiche del contesto e alle finalità di mitigazione da assolvere, costituite da alberi e arbusti di diverse specie utili a svolgere un'effettiva funzione di miglioramento estetico-percettivo del paesaggio. Le fasce di mitigazioni devono inserirsi in maniera integrata e appropriata al contesto paesaggistico di riferimento, considerando attentamente le relazioni visuali esistenti. Oltre a tendere al massimo mascheramento degli impianti, le mitigazioni devono mirare alla valorizzazione del paesaggio locale attraverso il recupero della continuità con il sistema paesaggistico di riferimento ma anche costituendosi come elemento di (ri)disegno dello stesso, capace di insediare nuove funzioni anche di tipo ecologico-ambientali quali: ambienti in grado di arricchire la biodiversità degli ecosistemi (a titolo di esempio, aree umide anche temporanee anche valorizzando le eventuali vasche previste per invarianza idraulica o altre finalità, prati da sfalcio polifiti, macchie boscate, ecc.) con gli accorgimenti necessari a contrastare la frammentazione ecologica (determinata ad esempio da infrastrutture di accesso, recinzioni, ecc.);
- Realizzare interventi di deframmentazione che consentano di connettere tra loro macchie paesistiche separate e/o frammentate, ripristinando al contempo connessioni ecologiche compromesse dalla costruzione di infrastrutture.
- Fare ricorso all'ingegneria naturalistica (D.G.R. 6/48740 del 29.02.2000), ove necessario intervenire per la riqualificazione ambientale e paesaggistica.
- Porre particolare attenzione alle interrelazioni con i percorsi storici e di fruizione paesaggistica, se presenti, al fine di evitare o ridurre interferenze negative;
- Per quanto riguarda i manufatti che compongono le discariche e impianti di trattamento rifiuti si ponga particolare attenzione alla scelta di finiture coerenti con il contesto dal punto di vista cromatico, tipologico e materico.

Mitigazioni a tutela degli ambiti agricoli

- Potenziare la rete di siepi e filari, aree naturali fondamentali nell'agricoltura tradizionale, con funzioni produttive e protettive, nonché per la capacità di ospitare specie animali ormai rare, contribuendo così a migliorare e ad arricchire la biodiversità degli agroecosistemi.
- Realizzare fasce di mitigazione di ampiezza adeguata, costituite da alberi e arbusti di diverse specie, unitamente ad ambienti in grado di arricchire la biodiversità degli agroecosistemi (a titolo di esempio, aree umide anche temporanee anche valorizzando le eventuali vasche previste per invarianza idraulica o altre finalità, prati da sfalcio polifiti, macchie boscate, ecc.) con gli accorgimenti necessari a contrastare la frammentazione ecologica (determinata ad esempio da infrastrutture di accesso, recinzioni, ecc.).

Mitigazioni a tutela della salute della popolazione

- Operare con la piantumazione di numerose alberature finalizzate all'assorbimento/riduzione delle sostanze inquinanti e di regolazione del clima. Ancora: piantumazione di nuove alberature ad alto fusto a foglie caduche quale occasione per reinserire nel territorio essenze di pregio e di elevato valore ecologico. La selezione delle specie arboree dovrà essere relazionata alle specificità climatiche, alle



condizioni ambientali locali e alla capacità di innescare salute per gli abitanti. Si raccomanda di escludere le piante allergeniche e mettere a dimora piante con elevato effetto purificante dell'aria.

- Per evitare disagi alla popolazione, si dovranno valutare gli impatti del traffico e del rumore, prevedendo idonee misure mitigative (ad esempio schermature arboree-arbustive, mirate modalità gestionali, interventi di insonorizzazione in corrispondenza delle attrezzature di lavoro, ecc.). Questi accorgimenti dovranno essere attuati sia durante le attività di cantiere che nelle attività successive di esercizio.
- Per ridurre l'inquinamento acustico e atmosferico del traffico veicolare, si promuoverà la realizzazione di percorsi e aree ciclopedonali sicuri e attrezzati, adottando le indicazioni del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 30 novembre 1999, n. 557. Questi saranno progettati secondo i principi dell'urban health e dell'inclusività, per favorire stili di vita sani e attività ricreative e sociali, anche considerando il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica – PRMC quale strumento di indirizzo.
- Per le attività che non richiedono l'uso di acqua dell'acquedotto pubblico, si dovranno privilegiare fonti di approvvigionamento alternative che minimizzino l'impatto su acque superficiali e sotterranee. Dovranno essere promossi la raccolta ed il riuso dell'acqua piovana, limitando le perdite del sistema di distribuzione e adottando altri accorgimenti tecnici (ad esempio l'installazione di dearsenificatori per attenuare i valori di arsenico contenuto nell'acqua).
- Per ridurre i possibili impatti odorigeni, oltre all'impiego di adeguate tecnologie di abbattimento, si dovranno adottare le migliori misure gestionali disponibili che possano contribuire in modo significativo alla riduzione delle emissioni.

Monitoraggi post operam

Fatto salvo quanto previsto dal Titolo III "LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE" del d.lgs 152/2006 e dal d.lgs 36/2003 per gli impianti di discarica (*operazioni: D1, D5*), sono definiti i seguenti elementi essenziali per realizzare il monitoraggio post operam a cura del proponente, approfondendole con particolare attenzione nell'ambito delle procedure valutative ambientali previste e nei piani di monitoraggio, gestione operativa e gestione post-operativa previsti dal d.lgs n. 36/2003:

- monitoraggio ambientale, anche in riferimento ai censimenti preliminari effettuati, per le aree interessate da ogni tipologia di intervento, comprensivo di adeguate campagne di censimento ante operam, in fase di cantiere e post operam;
- monitoraggio a lungo termine di tutte le tipologie di interventi proposti, in modo che ne vengano garantiti l'attecchimento/manutenzione e la corretta evoluzione e, di conseguenza, l'effettiva funzionalità di mitigazione degli impatti;
- monitoraggio della qualità dell'aria e delle acque secondo quanto previsto dal d.lgs 36/2003;
- eventuale monitoraggio dell'impatto odorigeno sulla base di un indicatore individuato ad hoc.

1.6.8 Criteri prevalenti

Nella tabella sottostante è riportato l'elenco dei criteri prevalenti e dei criteri escludenti eventualmente superabili in fase di presentazione dell'istanza da parte dell'autorità competente, qualora presente almeno uno dei criteri prevalenti elencati. Tali criteri escludenti dovranno essere valutati in fase istruttoria dall'autorità competente come criteri penalizzanti.

CRITERI PREVALENTI



Collocazione in aree individuate come aree degradate o dismesse nel P.G.T., ai sensi dell'articolo 10, comma e) bis, della L.r. 12/05 o aree funzionali alla realizzazione di un progetto di recupero e/o rigenerazione condiviso con le amministrazioni interessate.
Su aree da bonificare, con bonifica con oneri a carico dell'operatore
Per impianti funzionali e contigui a tale bonifica, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti sul territorio
Per le discariche adiacenti ed esclusivamente a servizio di impianti produttivi o di trattamento rifiuti che producono scarti non recuperabili come materia e energia.

In presenza di almeno uno di tali criteri prevalenti è possibile derogare:

- fino ad una distanza pari a 10 metri, il criterio escludente per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti discarica esistenti relativo alle zone limitrofe a quelle coltivate a riso;
- fino ad una distanza pari a 10 metri, il criterio escludente per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti relativo alle zone limitrofe alle aree di pregio vitivinicole (DOC e DOCG);
- Il Criterio escludente "Destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (P.G.T.) o da PTC dei parchi", per i soli impianti di recupero materia.

1.6.9 Criteri preferenziali per tutte le tipologie impiantistiche

La tabella seguente sintetizza alcune informazioni e considerazioni aggiuntive di natura logistico / economica / strategica, che possono rendere "preferibile" alcuni siti piuttosto che altri.

Vicinanza ad altri impianti di gestione dei rifiuti connessi all'attività proposta, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti sul territorio
Preesistenza di un'adeguata viabilità d'accesso (in relazione alla tipologia e al numero di mezzi pesanti previsti) e l'utilizzo di assi viabilistici non già congestionati
Preesistenza della rete dei sottoservizi e di sottostazioni elettriche o facilità di accesso alle stesse
Per gli inceneritori con recupero di calore: vicinanza ai centri urbani (fermo restando quanto specificato nel paragrafo 13.7.7), al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti e sfruttare il teleriscaldamento (se previsto) o l'immissione di energia elettrica in rete
Preesistenza di reti di monitoraggio delle varie componenti ambientali
Per le discariche: ridotta permeabilità del suolo e del sottosuolo sottostante la barriera di confinamento, nel rispetto di quanto indicato dal Dlgs 36/03
Per le discariche, presenza di una cavità pregressa da attività estrattiva

Tabella 8 – Criteri preferenziali per tutte le tipologie impiantistiche

1.6.10 Criteri localizzativi preferenziali per impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto (RCA)

Fermi restando i criteri preferenziali sopra evidenziati, validi per tutti gli impianti, di seguito si riportano ulteriori elementi che possono rendere preferibile la localizzazione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto.

Localizzazione	Discarica	Impianto Inertizzazione	Riferimento/Fonte
Distanza da edifici destinati, anche in parte, a residenza al di fuori del tessuto urbano consolidato	100 m ^(a) X	100 m ^(a) X	Valutazione sito specifica sulla base della cartografia più aggiornata a disposizione, Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) e di sopralluoghi



Localizzazione	Discarica	Impianto Inertizzazione	Riferimento/Fonte
Assenza di impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto (RCA) a livello provinciale	X	X	Catasto Georeferenziato dei Rifiuti (CGR WEB)
Siti contaminati da bonificare (La bonifica deve essere realizzata preliminarmente alla realizzazione dell'impianto ed a carico al soggetto istante)	X	X	Anagrafe dei siti contaminati- DG Ambiente Energia e Sviluppo sostenibile
Adeguatezza di accessibilità dall'area dell'impianto (Dlgs n. 285/92): <ul style="list-style-type: none">- Accesso ad Autostrade/Strade extraurbane principali entro 500 m;- Accesso a Strade extraurbane secondarie/Strade urbane di scorrimento entro 400 m;- Accesso a Strade urbane di quartiere/strade locali entro 300 m)- Accesso a scali merce ferroviari con attrezzature idonee alla movimentazione e all'interscambio di container entro 500 m	X	X	Geoportale di Regione Lombardia, sito web DG Territorio ed Urbanistica Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)
Aree intercluse derivanti dalla realizzazione di infrastrutture, difficilmente utilizzabili a scopo agroforestale o edificatorio	X	X	Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)
Vicinanza a zone con elevata presenza di amianto da rimuovere, nel caso in cui l'istante si impegni a trattare per almeno il 75% RCA provenienti da tali zone.	X	X	-

Tabella 9 – Criteri preferenziali per impianti di recupero e /o smaltimento amianto

- (a) **Non applicabile nel caso in cui la casa non sia abitata o in cui il proponente ne acquisisca la disponibilità prima dell'avvio dei conferimenti e garantisca che non sia abitata.**